

REATI CONTRO GLI ANIMALI: UN PICCOLO PASSO AVANTI MA SI DOVEVA FARE MOLTO DI PIÙ

La Camera ha approvato in prima lettura la proposta di legge contenente “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina **in materia di reati contro gli animali**”.

Hanno votato a favore in 101, 95 si sono astenuti e in 2 hanno votato contro.

Il Pd ha deciso di astenersi.

La prevenzione e il contrasto della violenza sugli animali è un tema molto sentito e rappresenta un importante obiettivo di civiltà.

Il Pd condivide i principi generali della legge, tuttavia ritiene che rappresenti un’occasione persa. Si poteva e si doveva fare molto di più.

È sicuramente un passo avanti **importante** che sia stata modificata la norma penale che prevedeva, non la tutela dell’animale stesso, bensì il sentimento dell’essere umano rispetto all’animale. Con le modifiche approvate in questa proposta di legge, invece, **il soggetto giuridico diventa l’animale.**

Decisamente **un buon inizio. Poi però**, durante l’iter parlamentare, il provvedimento ha perso tantissimi pezzi. **Riducendosi, di fatto, a un mero inasprimento delle pene**, che da sole non bastano a risolvere il problema della violenza sugli animali.

Perché se da un lato l’adeguamento delle pene e delle sanzioni rispetto ad alcuni reati di particolare efferatezza contro gli animali sono condivisibili, dall’altro lato **l’inasprimento delle pene da solo non basta, non è efficace, non dissuade** i potenziali autori dei reati, e non ne affronta le cause profonde.

Anche considerando la larghissima convergenza parlamentare su questo tema, **si poteva puntare ad un risultato molto più ambizioso.** E del resto il testo iniziale conteneva misure che quel risultato ambizioso avrebbero potuto raggiungerlo, ma la maggioranza di centrodestra ha finito per cancellarle quasi tutte.

Dal testo base, solo per fare alcuni esempi, sono state cancellate:

- la sussistenza del **reato** di uccisione di animale e maltrattamento dello stesso **per colpa**;
- l’estensione dell’**aggravante** in caso di **animali conviventi**, utilizzo di armi, attività commerciali e professionali;

- l'ipotesi della **radiazione del veterinario** per condanne di maltrattamento o uccisione;
- l'ipotesi del **reato per l'utilizzo di esche** e bocconi avvelenati;
- il **reato per uso di farmaci non terapeutici**;
- l'**affido dell'animale sequestrato** o confiscato;
- l'ipotesi della **banca dati delle Forze di polizia**,
- la previsione di **centri per gli animali vittime** di reato;
- la **progetti scolastici** per educare alla tutela degli animali;
- l'attività illecita **contro la fauna selvatica** protetta.

Molte di queste norme sono state **cancellate perché** l'ultimo articolo di questa proposta di legge stabilisce la cosiddetta invarianza finanziaria. Ossia, ancora una volta, **non vengono investite risorse**.

Durante la [dichiarazione di voto Debora Serracchiani](#) lo ha detto chiaramente “Quando si fanno questi provvedimenti, che hanno anche spunti importanti, ma che per la loro attuazione richiedono risorse, e si mette come ultimo punto quello dell'invarianza finanziaria, è chiaro che ci stiamo prendendo in giro. (...) Perché, **senza quelle risorse, molte delle cose che erano state previste sono saltate**, e, senza quelle risorse, **alcune delle cose che sono previste non saranno attuate pienamente** o addirittura rimarranno scritte solo sulla carta”.

Il risultato finale è **un testo impoverito** a tal punto da risultare quasi velleitario.

Durante la [discussione generale Rachele Scarpa](#) ha detto che: “**non basta punire, bisogna fare prevenzione, educare** e farlo in modo strutturale. Noi questo proponevamo con i nostri emendamenti che però, purtroppo, come spesso accade, non hanno trovato spazio all'interno della discussione e del lavoro di Commissione che affrontava questa legge. **Gli animali vittime di reato non possono essere abbandonati** a loro stessi, senza un sostegno concreto, e quindi chiedevamo che lo **Stato investisse nella realizzazione di centri di accoglienza** su tutto il territorio nazionale, delle **case rifugio** in sostanza, adeguatamente finanziate e gestite anche secondo standard chiari. Un altro punto chiave era **la formazione**. Vorremmo dei **percorsi obbligatori per le Forze dell'ordine**, per la magistratura e per i veterinari affinché siano meglio preparati a prevenire e perseguire i delitti contro gli animali. Avremmo voluto **un intervento che iniziasse dalle scuole**, con dei progetti educativi che sensibilizzassero le nuove generazioni al rispetto nei confronti degli animali”.

E di nuovo [Debora Serracchiani, in dichiarazione di voto](#): “Siamo rimasti un po' sconcertati **dall'evoluzione tutta negativa, anzi, mi verrebbe da dire dall'involuzione**, che questo provvedimento ha avuto; per cui da un provvedimento ambizioso qual era, da un provvedimento che partiva dalla Costituzione e dalle norme comunitarie e modificava il codice penale entrando nel merito anche di alcuni passaggi sui quali avremmo voluto vedere maggior coraggio, oggi, **purtroppo, viene portato a casa un provvedimento che sembra**

più una bandiera per chi l'ha presentato che un provvedimento utile fino in fondo per la tutela degli animali”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori della proposta di legge di iniziativa parlamentare “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” AC [30-A](#)) e delle abbinare proposte di legge (AC [468-842-1109-1393](#)) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnata alla II Commissione Giustizia.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

Oggetto (art. 1)

L'**articolo 1** modifica la rubrica del Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale (Dei delitti contro il sentimento per gli animali), **eliminando il riferimento al "sentimento per gli animali"**, e specifica in tal modo che **oggetto di tutela penale sono direttamente gli animali e non più l'uomo, colpito nei sentimenti** che prova per gli animali stessi.

Si ricorda che il Titolo IX *bis* è stato introdotto nel Libro II del codice penale dalla legge n. 189 del 2004 recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.

Il legislatore ha inteso configurare **gli illeciti in materia di animali come delitti, anziché come contravvenzioni**, con riflessi sull'elemento soggettivo e, pertanto, sulla sfera di operatività della norma.

Spettacoli che comportano sevizie per gli animali (art. 2)

L'**articolo 2** interviene sull'**art. 544-*quater* c.p. che attualmente punisce**, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, **chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni** che comportino **sevizie o strazio per gli animali**.

Questo articolo:

- **inasprisce la pena pecuniaria** che dovrà essere determinata tra un minimo di 15.000 ad un massimo di 30.000 euro;
- **estende la fattispecie di reato alla mera partecipazione** (dunque fuori dalle ipotesi di concorso) ai predetti spettacoli o manifestazioni. Specificando che in tale caso la

pena è diminuita della metà (dunque reclusione da due mesi a un anno e multa da 7.500 a 15.000 euro).

L'aggravante si realizza nel caso in cui i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di **scommesse clandestine** o al fine di **trarne profitto** per sé od altri ovvero se ne deriva la **morte dell'animale**.

Divieto di combattimenti tra animali (art. 3)

L'articolo 3 **interviene sull'articolo 544-quinquies c.p. che disciplina il divieto di combattimenti tra animali**.

In particolare l'articolo:

- **inasprisce le pene per chiunque promuove**, organizza o dirige **combattimenti** o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, sostituendo l'attuale pena della reclusione da uno a tre anni **con la reclusione da due a quattro anni**;
- **estende la pena** attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzate, se consenzienti (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro) **a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti** o alle competizioni suddetti.

Il secondo comma dell'articolo prevede **tre aggravanti ad effetto speciale**, in quanto comportano un aumento superiore ad un terzo della pena edittale. **Il concorso nell'attività delittuosa con minori** di età è punito con una pena più aspra; detta previsione è spiegabile alla luce della crescente prassi invalsa, in seno alla criminalità organizzata, di avvalersi, ai fini dell'esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili. **Le altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti**: è vietato l'utilizzo a fini pubblicitari ed è interdetta la mera attività di riproduzione. Quest'ultima disposizione è diretta ad evitare che le relative immagini vengano diffuse e poste in commercio.

Il terzo comma prevede **un'ipotesi autonoma di reato** che opera per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, **allevando o addestrando animali e destinandoli ai combattimenti**. La pena individuata è la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma, che punisce **le scommesse sui combattimenti** e sulle competizioni vietate ai sensi del comma 1, prevedendo la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. L'attività qualificata come aggravante del reato di cui all'art. 544 *quater*, diviene, in tale caso, fattispecie delittuosa autonoma.

Aggravante nei reati contro gli animali (art. 4)

L'articolo 4, modificato durante l'esame in Aula, introduce nel titolo IX-*bis* del libro II del codice penale l'art. 544-*septies*, il quale consta di un **unico comma e introduce un'aggravante ad effetto comune** (pena aumentata fino ad un terzo) per i delitti previsti

dai seguenti articoli del codice penale: 544-*bis* (uccisione di animali), 544-*ter* (maltrattamento di animali), 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati), 544-*quinquies* (divieto di combattimento tra animali) e 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui), **qualora ricorra una delle seguenti circostanze:**

- l'aver commesso il fatto **in presenza di minori**;
- l'aver commesso il fatto **nei confronti di più animali**;
- **la diffusione**, attraverso strumenti informatici o telematici, di immagini video o altre rappresentazioni **del fatto commesso**.

Uccisione di animali (art. 5)

L'articolo 5, apporta alcune **modifiche al codice penale**.

In particolare, **il comma 1** interviene sull'art. 544-*bis* c.p. (**Uccisione di animali**) che punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La novella è volta **a innalzare la pena, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro**. Inoltre, **se** il fatto è commesso **adoperando sevizie** o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, **la pena è della reclusione da uno a quattro anni** e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Il comma 2 dell'articolo 5, interviene sull'art. 544-*ter* c.p. (**Maltrattamento di animali**). In particolare: viene modificato il primo comma al fine di **innalzare la pena** – attualmente della reclusione da tre a diciotto mesi o della multa da 5.000 a 30.000 euro – prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a due anni congiuntamente – e non alternativamente, come nella norma vigente – alla pena della multa, la cui misura è mantenuta invariata; viene **estesa l'aggravante** disciplinata dal terzo comma (morte dell'animale), attualmente prevista per le sole ipotesi di cui al primo comma, anche a quelle di cui al secondo comma (somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate e sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi).

Il comma 3 **sostituisce l'art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)**. **Nella nuova formulazione**, l'articolo consta di un unico comma che punisce con la **reclusione da un anno a quattro anni, chiunque senza necessità uccide o rende inservibili** o comunque deteriora **tre o più animali** raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Il comma 4, infine, modifica l'art. 727 c.p., che prevede la contravvenzione in caso di abbandono di animali, **innalzando l'importo minimo dell'ammenda** che può essere comminata, dagli attuali 1.000 euro a 5.000 euro. Rimane invece inalterato l'importo massimo dell'ammenda, pari a 10.000 euro.

Sequestro e confisca di animali (art. 6)

L'articolo 6 apporta alcune **modifiche al codice di procedura penale** relative al **sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato**. In particolare, le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1, attribuiscono la legittimazione a chiedere il riesame del provvedimento di

sequestro **alle associazioni affidatarie di animali**, mentre la modifica di cui alla lettera b) del comma 1 introduce nel codice di procedura penale il **nuovo articolo 260-bis, relativo all'affido definitivo** dell'animale oggetto di sequestro o confisca.

L'articolo reca una disciplina che si pone **in un rapporto di specialità rispetto alla ordinaria disciplina del sequestro**, motivata dalla peculiare natura di ciò che viene sottoposto a sequestro, ovvero **animali vivi**. Tale disciplina dovrà quindi essere applicata ogni qualvolta l'autorità giudiziaria dovrà procedere al sequestro o alla confisca di animali vivi nell'ambito di procedimenti volti all'accertamento dei seguenti reati, tentati o consumati: uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.); maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.); spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-*quater* c.p.); divieto di combattimento tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.); traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, legge n. 201 del 2010).

Divieto di abbattimento o alienazione a terzi (art. 7)

L'articolo 7 aggiunge un ultimo comma all'art. 544-*sexies* c.p., **che introduce il divieto di abbattimento o di alienazione a terzi degli animali nel corso delle indagini** o durante il dibattimento volti ad accertare la sussistenza di un reato nei confronti di animali.

In particolare, fatta salva la possibilità di affido definitivo ai sensi dell'art. 260-*bis* c.p.p., viene posto **a carico dell'indagato, dell'imputato o del proprietario, il divieto di abbattimento di animali o la loro alienazione a terzi** quando si stia procedendo all'accertamento di uno dei **seguenti reati**:

- uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-*quater* c.p.);
- divieto di combattimento tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.);
- traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, legge n. 201 del 2010).

Tali divieti sussistono dall'inizio delle indagini e per tutto lo svolgimento dell'eventuale dibattimento, **fino alla pronuncia della sentenza definitiva**, anche se non è stato disposto il sequestro degli animali. I divieti, inoltre, si applicano non solo se si procede per un delitto consumato ma anche se il delitto è stato solo tentato.

Sanzioni per gli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali (art.8)

L'articolo 8 introduce un nuovo articolo (*25-undevicies*) nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di **stabilire le**

sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali.

In particolare, l'art. 25-*undevicies*, rubricato "Delitti contro gli animali" e inserito nella Sezione III del Capo I del citato d.lgs. n. 231, prevede, al comma 1, che si **applichi la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote all'ente riconosciuto responsabile** per uno dei seguenti reati:

- uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-*quater* c.p.);
- divieto di combattimento tra animali (art. 544-*quinqüies* c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Protezione degli animali di affezione e da compagnia (art. 9)

L'articolo 9 reca modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di **protezione degli animali di affezione e da compagnia**.

In primo luogo viene **modificato** l'art. 4 della citata legge, **in materia di traffico illecito di animali da compagnia**, con un inasprimento della cornice sanzionatoria ivi prevista. Attraverso la modifica, la pena **in caso di introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione** individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, **è punito con la reclusione da quattro a diciotto mesi** e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 (comma 1, lett. a).

Vengono inoltre **inasprite le pene** in caso di introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia di cui all'art. 5 della citata legge n. 201 del 2010.

Quando gli animali introdotti illecitamente hanno **un'età accertata inferiore a dodici settimane ovvero provengono da zone sottoposte a misure restrittive** di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie, è prevista la sanzione da 1.500 a 3.000 euro per animale introdotto (invece degli attuali 1.000 e 2.000 euro) (comma 1, lett. b).

Divieto di ricorrere alla catena (art 10)

L'articolo 10, modificato durante l'esame in Aula, **vieta al proprietario** o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo **di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento simile che ne impedisca il movimento**, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato, è previsto che in caso di violazione del predetto divieto si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.

Identificazione e registrazione degli animali da compagnia (art. 11)

L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 relativamente alle sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni in materia identificazione e registrazione degli animali da compagnia. Si prevede, al riguardo, che **il proprietario**, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia **che non adempie all'obbligo di identificazione non è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria** prevista in caso di mancata identificazione, **nelle ipotesi in cui adempia volontariamente all'obbligo** di identificazione, sempreché la violazione non sia già stata contestata.

Funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali (art.12)

L'articolo 12 reca disposizioni riguardanti la polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali. Nello specifico, si prevede che **debba essere sentito anche il Ministro dell'ambiente** e della sicurezza energetica per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie forze di polizia in materia di reati contro gli animali.

Specie selvatiche e habitat protetti (art.13)

L'articolo 13 al comma 1, interviene sul primo comma dell'articolo 727-*bis* del codice penale, relativo alla contravvenzione per uccisione, cattura, e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette. In particolare, **inasprisce la cornice sanzionatoria** prevedendo l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda fino a 8.000 euro, in luogo dell'attuale previsione dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda fino a 4.000 euro.

Il comma 2 interviene sull'articolo 733-*bis* del codice penale, relativo alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, **inasprendo le relative sanzioni**: si prevede infatti l'arresto da tre mesi a due anni e l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

Divieto di commercializzazione di pelli e pellicce gatti domestici (art. 14)

L'articolo 14, nel modificare la legge n. 189 del 2004, prevede **il divieto di utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce di gatti** della specie *Felis catus*, ovvero gatto domestico.

Clausola invarianza finanziaria (art. 15)

L'articolo 15, infine, reca la clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della legge **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica.

